

Adeguamento dell'assegno di confine di cui alla legge 20 dicembre 1977, n. 966, alle nuove norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale statale, compreso quello delle amministrazioni autonome.

1.

1. Al personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello delle amministrazioni con ordinamento autonomo, che, per ragioni di servizio, risiede permanentemente in territorio estero di confine con l'Italia (Francia, Svizzera e Austria), oltre allo stipendio ed agli assegni o indennità di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno, è attribuito, dal 1° gennaio 1989, un assegno di confine, secondo le misure mensili in valuta estera locale, da maggiorare del 100 per cento, indicate, per ciascuno dei predetti Stati esteri, per fasce di livelli o categorie e per carriera dirigenziale, nonché per anzianità in detti livelli, o categorie o carriera dirigenziale, nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.

2.

1. L'assegno di confine non ha natura retributiva essendo destinato a sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero e può essere maggiorato o ridotto, dopo ogni biennio, con decreto del Ministro del tesoro, in relazione alle variazioni del costo della vita della località di confine dello Stato estero sede di servizio.

2. Le variazioni di cui al comma 1, introdotte in misura uguale per tutti, sono calcolate sull'assegno base di confine corrispondente, per ciascuno Stato estero, alla misura iniziale della terza fascia, quale risulta dalle tabelle A e B allegate alla presente legge aggiornate con il costo della vita rilevato alla fine del biennio precedente.

3.

1. Il personale già in servizio nelle zone estere di confine conserva *ad personam* l'assegno in godimento, qualora dovesse risultare di importo superiore a quello previsto dalla presente legge, fino a quando l'acquisizione di anzianità non

faccia conseguire una misura superiore della fascia di appartenenza o di quelle successive.

2. L'assegno *ad personam*, di cui all'articolo 3 della legge 20 dicembre 1977, n. 966 ⁽²⁾, non può essere più corrisposto con il cessare delle condizioni che hanno a suo tempo determinato l'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia e, per la parte che attiene agli aumenti periodici di stipendio, il medesimo è riassorbito in fase di prima applicazione della presente legge, fino all'importo massimo pari all'eventuale differenza fra la nuova misura dell'assegno di confine spettante e quella in godimento al 31 dicembre 1988.

3. L'eventuale ulteriore assorbimento dell'assegno *ad personam* sarà operato con le modalità di cui al comma 1.

4.

1. L'assegno di confine di cui all'articolo 1 è ridotto nella stessa proporzione dello stipendio nei casi di disponibilità, sanzione disciplinare o altra posizione di stato che preveda riduzione dello stipendio, con esclusione dell'aspettativa per motivi di salute, che non importi la perdita della residenza all'estero, ed è sospeso per tutti i casi di sospensione dello stipendio.

5.

1. Le anzianità previste dalle tabelle allegate alla presente legge devono intendersi come anzianità di livello, categoria o carriera di appartenenza.

2. Il personale che accede ad un livello o categoria superiore appartenente alla stessa fascia conserva, ai fini della determinazione della misura dell'assegno spettante, l'anzianità maturata nella posizione funzionale immediatamente precedente.

3. Qualora la misura dell'assegno, per effetto di passaggi di livello o categoria, appartenenti a fasce differenti, dovesse risultare inferiore a quella in godimento, quest'ultima misura è conservata *ad personam* e la differenza sarà riassorbita secondo le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 3.

4. A tale ultimo fine l'anzianità acquisita nelle posizioni funzionali della fascia immediatamente inferiore è valutata al 50 per cento.

6.

1. In fase di prima applicazione, si terrà conto, ai fini dell'attribuzione delle misure dell'assegno di confine di cui alle tabelle A e B, dell'anzianità di livello o categoria valutata ai fini della determinazione del salario di anzianità al 31 dicembre 1988 secondo i criteri di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266 ⁽³⁾, introdotto dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494 ⁽⁴⁾.

2. Per il personale dirigente e per quello del ruolo ad esaurimento le predette misure sono attribuite in relazione all'anzianità per classi e scatti di stipendio, posseduta alla suindicata data del 31 dicembre 1988.

7.

1. Le misure dell'assegno di confine, indicate nelle tabelle A e B allegate alla presente legge, contengono le variazioni del costo della vita rilevato a tutto il 31 dicembre 1987.

2. Le variazioni dell'assegno di confine attribuite con decorrenza 1° gennaio 1988, ai sensi dell'articolo 2 della legge 2 dicembre 1977, n. 966 ⁽⁵⁾, vanno recuperate alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le variazioni del costo della vita relative all'anno 1988 sono considerate, ai fini della maggiorazione dell'assegno di confine, alla fine del biennio 1989-1990 ed attribuite con decorrenza 1° gennaio 1991, in applicazione dell'articolo 2.

8.

1. La legge 20 dicembre 1977, n. 966 ⁽⁵⁾, è abrogata.

2. Sono altresì abrogate tutte le norme contrarie o comunque incompatibili con la presente legge.

9.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990 ed in lire 1.050 milioni annue a decorrere dal 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Modifiche alla legge n. 966 del 1977 in materia di assegno di confine».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Tabella A

Assegno base di confine lordo mensile spettante al personale in servizio in territorio estero di confine con l'Italia ed ivi residente, con dimora fissa, differenziato in base al Paese di residenza (Svizzera e Francia), al livello, categoria o carriera di appartenenza.

(Senza carico familiare)

+-----+-----+-----+-----+			
-----+			
Svizzera in fr. svizzeri			
con anzianità			
Fasce Livello o categoria	+-----+		
+-----+-----+-----+			
			Fino a
Fino a	Fino a	Oltre	
			5 anni
10 anni	15 anni	15 anni	
+-----+-----+-----+			
+-----+-----+-----+			
I	I-II-III		993
1125	1218	1332	
II	IV-V		1081
1281	1418	1552	
III	VI		1206
1487	1712	1876	
IV	VII-VIII-IX e		
	personale r.e.		1281
1712	1931	2116	
+-----+-----+-----+			
-----+			
Francia in fr. francesi			
con anzianità			
Fasce Livello o categoria	+-----+		
+-----+-----+-----+			
			Fino a
Fino a	Fino a	Oltre	
			5 anni
10 anni	15 anni	15 anni	
+-----+-----+-----+			
+-----+-----+-----+			
I	I-II-III		1352

1446	1508	1647	
II	IV-V		1408
1552	1702	1861	
III	VI		1508
1740	1983	2170	
IV	VII-VIII-IX e		
	personale r.e.		1577
1983	2390	2617	

+-----+-----+-----+			
-----+			
Svizzeri in fr. svizzeri			
con anzianità			
Fasce	Carriera		+-----
+-----+-----+-----+			
			Fino a
Fino a	Fino a	Oltre	
			2 anni
4 anni	6 anni	6 anni	
+-----+-----+-----+			
V	Dirigenti		1850
2006	2206	2418	

+-----+-----+-----+			
-----+			
Svizzeri in fr. svizzeri			
con anzianità			
Fasce	Carriera		+-----
+-----+-----+-----+			
			Fino a
Fino a	Fino a	Oltre	
			2 anni
4 anni	6 anni	6 anni	
+-----+-----+-----+			
V	Dirigenti		2252
2427	2683	2940	

Tabella B

Assegno base di confine lordo mensile spettante al personale in servizio in territorio estero di confine con l'Italia ed ivi residente, con dimora fissa, differenziato in base al Paese di residenza (Svizzera e Francia), al livello, categoria o

				carriera di			
				appartenenza.			
				(Con carico familiare)			
+-----+-----+-----+				-----+			
Svizzeri in fr. svizzeri							
con anzianità							
Fasce	Carriera		+-----				+-----
+-----+-----+-----+							
			Fino a				Fino a
Fino a	Fino a	Oltre		Fino a	Fino a	Oltre	
			2 anni				5
anni	10 anni	15 anni	15 anni				
+-----+-----+-----+							
I	I-II-III		1240				
1408	1533	1617					
II	IV-V		1358				
1615	1815	1986					
III	VI		1521				
1890	2171	2378					
IV	VII-VIII-IX e						
	personale r.e.		1615				
2171	2421	2653					
+-----+-----+-----+							
-----+							
Francia in fr. francesi							
con anzianità							
Fasce	Carriera		+-----				+-----
+-----+-----+-----+							
			Fino a				Fino a
Fino a	Fino a	Oltre		Fino a	Fino a	Oltre	
			2 anni				5
anni	10 anni	15 anni	15 anni				
+-----+-----+-----+							
I	I-II-III		1614				
1739	1814	1980					
II	IV-V		1676				
1864	2058	2249					
III	VI		1814				
2114	2426	2654					
IV	VII-VIII-IX e						
	personale r.e.		1895				
2426	2914	3190					
+-----+-----+-----+							
-----+							
Svizzeri in fr. svizzeri							
con anzianità							
Fasce	Carriera		+-----				+-----
+-----+-----+-----+							

	Fino a	Fino a	Oltre	Fino a
	4 anni	6 anni	6 anni	2 anni
V	Dirigenti			2396
2608	2840	3113		

	Fino a	Fino a	Oltre	Fino a
	4 anni	6 anni	6 anni	2 anni
Svizzeri in fr. svizzeri				
con anzianità				
Fasce	Carriera			
V	Dirigenti			2776
3001	3339	3658		